



UN PARERE CONTRARIO

Fedele alla sua vocazione informativa, menzionata recentemente persino dal quotidiano "Il Meridiano", Tricolore propone all'attenzione dei suoi lettori un parere personale sulla nota "querelle" dinastica in Casa Savoia, conseguenza del tentativo di "golpe dinastico" perpetrato dal Duca d'Aosta il 7 luglio 2006.

“Dal momento che Tricolore si presenta al pubblico come organo d'informazione e non di disinformazione, ritengo che ospiterà senz'altro queste mie osservazioni all'intervista rilasciata dal Dott. Sergio Pellicchi, che si (auto)qualifica Presidente della Consulta dei Senatori del Regno.

Preliminarmente e prescindendo da ogni altra considerazione occorre precisare che la Consulta presieduta da Pellicchi, della quale come monarchico di lungo corso ignoravo l'esistenza, e non solo perché silente sulla questione dinastica, è e non potrebbe essere altro che un'associazione privata e nulla di più, come viceversa parrebbe pretendere nel contesto dell'articolo.

Ciò posto, si osserva che il buon diritto di Amedeo di Savoia si fonda saldamente sulla tradizione e sulle leggi dinastiche della Casa. Tali leggi mai abrogate sono state richiamate e ben spiegate dal Re Umberto II, che ne ha rammentato e notificato il contenuto in alcune lettere (25 gennaio 1960 e 25 luglio 1963), che data l'importanza dell'argomento trattato ha conservato nel suo archivio curando anche che vi fosse annotata la scritta "per presa conoscenza (!)" da parte del figlio Vittorio Emanuele di Savoia, al quale erano rivolte. Ora, anche a non volersi fidare delle parole del Re è bene stare attenti di non lasciarsi trarre in inganno da quelle di altri. Infatti una tradizione è tale in quanto si ripete e non in quanto cambia: attribuirle un posto "nel modificarsi delle situazioni e dei tempi" e sostenere che possa mettere nel nulla una norma scritta che appare scomoda per qualcuno, è indice che nella cultura giuridica di chi parla c'è "qualcosa d'importante che non va". E questo qualcosa sta nell'abitudine di fare un fritto misto tra le norme dinastiche della Casa, quelle fondamentali dello Statuto e quelle ordinarie conformi ai principi statutari.

Infatti il Codice Civile, quello Penale, quelli di Procedura Civile e Penale, e tutte le varie leggi vigenti nel Regno, formano complessivamente l'ordinamento giuridico dello Stato, così come del resto avviene anche nella Repubblica, dove la Costituzione di 139 articoli non regola e non può regolare tutta la materia in cui si esplica l'autorità dello Stato.

Ma quello che qui più interessa, e che Pellicchi mostra di non sapere, è che le leggi dinastiche stanno fuori dall'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno una vita propria, anche se in parte questo le richiami, le recepisca o vi faccia rinvio. La successione "salica", richiamata dallo Statuto sta ad indicare un complesso di leggi dinastiche, automatiche sì ma non ridotte a livello animale. Si tratta pur sempre di successione di persone che in quanto tali è d'obbligo che posseggano dei requisiti: tra questi quello d'essere sani di mente (e non mancano esempi di Principi esclusi dalla successione dinastica per questo motivo), di non essere incorsi in particolari ipotesi di indegnità personale, come per l'appunto avere attentato alla vita o alla Corona del Re o, in fine, avere contratto nozze senza il suo assenso previo. E' bene notare, che per quest'ultimo requisito è previsto, in caso di matrimonio con persona di rango inadeguato, la perdita immediata e automatica di ogni diritto dinastico. Il Re può negare o concedere l'assenso previo ma una volta negato ha esaurito il suo potere.

La ragnatela per confondere le idee è quella orchestrata da chi sostiene senza fondamento che lo Statuto Albertino ha abolito le leggi dinastiche e in particolare il requisito del previo assenso matrimoniale del Re perché contrario allo Statuto, e che solo dopo, durante la parentesi fascista, sia stato ripescato nel codice civile 1942, all'art. 92, ma poi travolto dalla Costituzione repubblicana. E' un susseguirsi di errori storici e giuridici. Storici, poiché a parlare dell'Assenso Regio è già il Codice Civile del 1865, all'art. 69, ben prima di quello

TRICOLORE

Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG)

E-mail: tricolore_italia@alice.it

www.tricolore-italia.com



(Continua da pagina 1)

del 1942, cioè in un codice sorto come esplicazione dello Statuto e ad esso conforme. Senza dire che come lo Statuto non ha abrogato la regola di famiglia dell'assenso regio così non lo ha abrogato neppure la Costituzione repubblicana, per il semplice fatto che questa non si occupa dei matrimoni della Famiglia Reale, che comunque conserva il suo ordinamento interno a prescindere dalla Repubblica, dalla quale non fa dipendere la sua legittimazione.

Cose ovvie per gli addetti alla materia, e non solo.

Eppure anche persone qualificate sono cadute in errore e hanno avanzato rilievi non conducenti, che tali rimangono a prescindere dalla qualifica di chi li pronunciano. Il Codice Civile del 1865 introduceva il matrimonio civile obbligatorio e toglieva valore civile a quello religioso, che rimaneva consentito come una sorta di matrimonio di coscienza. E' del tutto ovvio, quindi, che l'art. 69 di quel codice non facesse riferimento al vincolo religioso ma all'unico vincolo rilevante per lo Stato. Ciò significa che mentre nel passato il solo matrimonio religioso celebrato contro il divieto del re avrebbe comportato le conseguenze sancite dalle regie patenti del 1780, e cioè la perdita dei diritti dinastici, dopo il 1865 questo non avrebbe avuto conseguenze dinastiche in quanto rilevante solo sotto l'aspetto religioso; ma, una volta che con il Concordato del 1929 il matrimonio religioso trascritto ha acquistato gli effetti civili, si ritorna all'antico, nel senso che anche il matrimonio religioso (agli effetti civili) avrebbe prodotto un vincolo civile invalido, con conseguenze sul piano dinastico, mancando i requisiti delle nozze principesche, necessari per conservare e trasmettere il ruolo dinastico. In tutto ciò non entrano né il Papa né la Repubblica ma solo le leggi della Casa Reale di Savoia.

Quasi superfluo notare che la forma dell'assenso era disciplinata esattamente dalla legge e che pertanto non vi poteva essere un assenso tacito o implicito e ancor meno successivo!

Sono concetti espressi da professori universitari, la maggior parte in epoca monarchica, non meno autorevoli di quello citato dal Pellicchi, e che hanno il pregio di trovarsi d'accordo con quanto scritto dal Re Umberto II e che ha confermato nelle sue disposizioni di ultima volontà, dove -come preannunciato nelle lettere- ha depennato il figlio Vittorio Emanuele dalla maggiore quota che gli aveva attribuito in quanto Principe ereditario. Tutto quanto affermato qui trova riscontro nei documenti pubblicati e consultabili da chiunque nel sito www.realcasadisavoia.it

Avv. Alessandro Sacchi
Vicepresidente Nazionale
Unione Monarchica Italiana
Napoli, Via Arte della Lana 16''

Prendiamo atto delle sue osservazioni, caro avvocato, ricordando però ai nostri lettori che un parere opposto al suo è stato espresso, oltre che dal Presidente della Consulta dei Senatori del Regno, anche da valenti giuristi e dal Centro Studi del CMI, che ha prodotto tre documenti ricchi di argomentazioni di natura legale e di carattere pratico. Sono a disposizione di chiunque ai seguenti indirizzi internet:

<http://www.tricolore-italia.com/pdf/cmi/CMI-CentroStudi-Duca.pdf>

<http://www.tricolore-italia.com/pdf/cmi/CMI-CentroStudi-Duca-strument-211206.pdf>

<http://www.tricolore-italia.com/pdf/cmi/CMI-CentroStudi-Duca-strument-II-050107.pdf>

Per un approfondimento dei temi legati alla Consulta dei Senatori del Regno:

<http://www.tricolore-italia.com/pdf/spec/Tricolore-n149-Speciale-Consulta.pdf>

Tricolore